

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori ZUGNO, CERAMI e TORELLI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 30 OTTOBRE 1970

Proroga del termine per l'acquisto, senza la prescritta autorizzazione da parte dei produttori agricoli, di fitofarmaci e presidi sanitari della classe I previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1968, n. 1255, contenente il « Regolamento concernente la disciplina della produzione, del commercio e della vendita dei fitofarmaci e dei presidi delle derrate alimentari immagazzinate »

ONOREVOLI SENATORI. — Ai sensi dell'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1968, n. 1255, i presidi sanitari della classe prima possono essere venduti per l'impiego diretto, per sè o per conto terzi, soltanto a coloro che siano muniti di apposita autorizzazione rilasciata dall'Ispettorato provinciale dell'agricoltura secondo le disposizioni stabilite dall'articolo 24 dello stesso Regolamento concernente la disciplina della produzione del commercio e della vendita dei fitofarmaci e dei presidi delle derrate alimentari immagazzinate.

Con il secondo comma dell'articolo 23 del predetto Regolamento l'acquisto da parte di persone, che non siano in possesso della prescritta autorizzazione, è consentito, per i presidi appartenenti alla classe prima fino a non oltre 24 mesi dall'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1968, n. 1255, ossia fino all'11 gennaio 1971.

Sinora sono state presentate agli Ispettorati provinciali dell'agricoltura, per soste-

nere il colloquio, n. 61.988 domande (dati parziali non interessanti la Sicilia, la Sardegna e le altre Regioni a statuto speciale e le province di Padova, Salerno, Siena e Cosenza). Su n. 61.988 domande hanno sostenuto il colloquio 46.140 richiedenti. Di questi sono stati riconosciuti idonei n. 44.266 richiedenti. Sinora gli IPA hanno rilasciato n. 30.098 autorizzazioni o patentini per acquistare fitofarmaci e presidi appartenenti alla classe prima. Si prevede che entro l'11 gennaio 1971 potranno essere rilasciate circa altre 100.000 autorizzazioni portando queste in totale a circa 140.000-160.000. Un numero effettivamente irrisorio rispetto al numero di utilizzatori dei presidi della classe prima.

Pertanto poichè, sinora, malgrado ogni premura in proposito, non sono state rilasciate relativamente che poche autorizzazioni, con il presente disegno di legge si mira a prorogare di 24 mesi il disposto dell'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1968, n. 1255. E ciò al fine di evitare

il blocco delle vendite dei fitofarmaci e dei presidi sanitari della classe prima alla massa dei produttori agricoli ancora privi, non per loro volontà, di detta autorizzazione. Sarà così consentito l'uso in agricoltura di presidi sanitari della classe prima che

sono i più economici ed i più efficaci. Proroghe del genere di quella richiesta sono state più volte concesse nei Paesi dove è stata da tempo introdotta una analoga regolamentazione, quindi si auspica l'accoglimento della richiesta stessa.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

Il secondo comma dell'articolo 23 del Regolamento concernente la disciplina della produzione, del commercio e della vendita dei fitofarmaci e dei presidi delle derrate alimentari immagazzinate, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1968, n. 1255, è sostituito dal seguente:

« L'acquisto da parte di persone che non siano in possesso della prescritta autorizzazione è consentito, per i presidi sanitari appartenenti alla prima ed alla seconda classe, sino a non oltre 48 mesi dalla entrata in vigore del presente Regolamento, con l'osservanza delle norme di cui al quarto comma dell'articolo 22 ».